Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 197 del 27 agosto 1955

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 agosto 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 767.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 767.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 — punti 12 e 13 — 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui agli allegati da I a VII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e le tabelle *A* e *B* allegate alla legge 9 agosto 1954, n. 748, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

L'indennità di carovita — escluse le quote complementari — di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle tabelle allegate al presente decreto, sono soppressi per i personali il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle medesime.

L'ammontare mensile del premio di interessamento o delle altre competenze accessorie concesse in sostituzione dello stesso premio ai personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprensivo dell'aumento previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto, per i singoli gradi e fino a concorrenza dell'ammontare stesso, di un importo pari a 22 giornate del soppresso premio di presenza già previsto per il personale dei gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni dello Stato. A tali fini, per il personale dei gradi ferroviari dal 10° al 14°, si considera il premio di presenza spettante, rispettivamente, al personale di grado 12° dell'ordinamento gerarchico, al primo commesso, all'usciere capo, all'usciere ed all'inserviente. Agli stessi fini per il personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le qualifiche di commesso superiore, messaggere di 1ª classe, messaggere di 2ª classe, primo commesso e commesso ed equiparate si considera il premio di presenza spettante, rispettivamente, al commesso capo, al primo commesso, all'usciere capo, all'usciere ed all'inserviente delle altre Amministrazioni statali.

L'ammontare dell'assegno di sede stabilito, per il personale civile e militare in servizio all'estero, dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, comprensivo delle maggiorazioni o delle riduzioni previste in relazione allo stato di famiglia, è diminuito di un importo pari a 25 giornate di presenza al mese che sarebbero spettate alla data del 30 giugno 1955 in relazione al grado di appartenenza, nonchè della differenza fra l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, spettante alla predetta data al personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti e l'indennità di carovita di lire 3000 mensili finora attribuita al personale fornito di assegno di sede.

Art. 3.

L'assegno perequativo previsto per il personale di grado 10° del gruppo *C* dalla tabella *B* allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni è elevato a lire 4160 mensili.

Al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono attribuiti, in sostituzione dell'assegno perequativo di cui alla tabella *F* allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti, per il grado iniziale dei paralleli ruoli organici di gruppo corrispondente, dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla stessa legge n. 130, e successive modificazioni, nonchè l'assegno integratore di cui all'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 19.

L'assegno personale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'art 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431, è ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennità di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attribuzione e la misura, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n 212, assumono la denominazione di quote di aggiunta di famiglia.

La quota di aggiunta di famiglia per la moglie non spetta quando questa sia provvista a titolo proprio di reddito di lavoro il cui importo superi le lire 10.000 mensili.

Le quote di aggiunta di famiglia non spettano al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede stabilito dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe.

Art. 5.

Al personale contemplato nel primo comma del precedente art. 2, che al 30 giugno 1955 fruiva dell'indennità di carovita nelle misure previste per il perso-

nale con sede normale di servizio in Comune con popolazione compresa tra i 700.000 e i 799.999 abitanti o con popolazione di almeno 800.000 abitanti, è attribuito un assegno personale di sede nelle misure mensili lorde, rispettivamente, di lire 1600 e 3200.

L'assegno personale di cui al presente articolo:

a) è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

d) è soggetto alle sole ritenute erariali ed al bollo;

e) cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma: negli altri casi, tale assegno è conservato nella misura minore tra quella goduta dal beneficiario all'atto del trasferimento e quella prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme vigenti, non può percepirsi più di un assegno personale di sede.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo e della attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente art. 4, i Comuni delle provincie di Trieste e di Udine, capoluoghi compresi, ed il comune di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 800.000 abitanti. Agli stessi fini gli altri Comuni della provincia di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 700.000 e non più di 799.999 abitanti.

L'assimilazione prevista nel precedente comma vale anche ai fini dell'attribuzione, ai personali con sede di servizio nei Comuni ivi indicati, dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il periodo intercorrente fra la data di restituzione dei Comuni stessi all'Amministrazione italiana ed il 30 giugno 1955.

Art. 6.

Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e dell'applicazione dei relativi contributi e ritenute, compresi i contributi di riscatto, continuano a considerarsi, in luogo degli stipendi, paghe o retribuzioni stabiliti dalle tabelle allegate al presente decreto, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai fini della liquidazione dei trattamenti concessi dagli Enti, Istituti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalità previdenziali od assistenziali e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai fini della determinazione dei relativi contributi.

Per il periodo indicato nel primo comma, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilità del personale in servizio e ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura, in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

I contributi previsti dagli articoli 2, lettera *b*), e 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono calcolati, per il personale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione sia stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto, esclusivamente sugli stipendi, paghe o retribuzioni di cui alle tabelle stesse e sulle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto, a decorrere dal 1° settembre 1955, sui compensi per lavoro straordinario, nonchè sui guadagni del cottimo e sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585; non hanno invece effetto sulle indennità, assegni accessori, proventi e compensi di attività di servizio, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti, ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente art. 1, anche se nelle singole disposizioni sia fatto riferimento agli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore nel tempo.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, la tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, paga o retribuzione risultante dall'attuazione del precedente art. 1, con esclusione di qualsaisi altro assegno.

Nulla è innovato, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, relativamente agli elementi della retribuzione, ed al loro ammontare, in vigore al 30 giugno 1955, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali e sottufficiali ai quali compete il trattamento economico di sfollamento, salve le eventuali modifiche dipendenti da variazioni del nucleo familiare.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 40 per cento delle competenze fisse medie e del premio di rendimento e di interessamento al servizio base maggiorato del 40 per cento, inerenti alla qualifica secondo le disposizioni in vigore. A tale fine si considerano le

misure delle competenze fisse e del premio di rendimento e di interessamento in vigore al 30 giugno 1955, con esclusione dell'assegno integrativo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ».

Art. 9.

Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso dal grado 7° del ramo esecutivo al grado 6° degli uffici, con data anteriore al 1° luglio 1951, e che sia tuttora in servizio, lo stipendio e l'eventuale assegno personale pensionabile spettanti nel grado 6° vengono attribuiti — a decorrere dal 1° luglio 1955 — in base allo stipendio previsto per il grado 7° esecutivo e relativa anzianità in tale grado che sarebbe stato assegnato alla predetta data del 1° luglio 1951 se non fosse intervenuta la promozione.

Al personale delle Ferrovie dello Stato che anteriormente al 1° luglio 1951 abbia fatto passaggio, mediante cambio di qualifica, dai gradi 6° e 7° del ramo esecutivo rispettivamente ai gradi 6° e 8° degli uffici, e sia tuttora in servizio, è attribuito — a decorrere dal 1° luglio 1955 — un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio previsto alla predetta data del 1° luglio 1951, corrispondente a quello fruito alla data precedente il cambio di qualifica, e lo stipendio spettante alla stessa data del 1° luglio 1951, in base alla nuova qualifica rivestita.

Art. 10.

L'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascuno impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio iniziale lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo, contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario è quella in godimento in base all'anzianità di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalità ed i criteri predetti.

Per il personale subalterno le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente comma è ridotto ad 1/8 dello stipendio iniziale lordo mensile ragguagliato a giornata.

Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 10 %.

Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo — previo assenso del Ministro per il tesoro — prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo.

I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dall'applicazione dei precedenti commi ».

Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto.

Art. 11.

La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dei gradi inferiori al sesto, al personale subalterno, a quello dei ruoli speciali transitori ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma corrispondente al corrispettivo di 24 ore mensili per ciascuno di detti personali in servizio. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, tale aliquota — previo assenso del Ministro per il tesoro — può essere temporaneamente elevata fino ad un massimo di 30 ore mensili.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le Direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali, distintamente per ciascun servizio.

Entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

Art. 12.

Le maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, e dall'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni, sono soppresse.

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è abrogato.

Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, negli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e nell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è ridotto del 20 %.

La riduzione del 20 % di cui al precedente comma si applica anche alle indennità, ai compensi ed agli assegni, comunque denominati, che siano commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

I criteri indicati nel presente articolo e nei precedenti articoli 10 e 11, si applicano anche per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per il personale addetto ai servizi esecutivi restano tuttavia salve le disposizioni degli articoli 7 e 8, punti *a*), *b*) e *c*), dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni.

Art. 13.

L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, è così sostituito:

« Le aliquote di maggiorazione relative ai compensi per lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, al guadagno del cottimo ed ai soprassoldi di responsabilità sono fissate come segue:

a) nella misura del 5 % della paga oraria per il lavoro straordinario diurno;

b) nella misura del 10 % della paga oraria per il lavoro notturno e festivo;

c) in misura non eccedente il 10 % della paga ordinaria per il guadagno del cottimo. Eccezionalmente, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali, è consentito elevare detta aliquota fino al massimo del 15 %;

d) in misura non eccedente il 10 % della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai capi operai, sorveglianti e simili;

e) in misura non eccedente il 5 % della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai salariati capi squadra o capi gruppo, che siano preposti a squadre o a gruppi di almeno cinque operai ».

Art. 14.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il lavoro straordinario viene compensato a norma degli articoli 37, 38 e 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificate con il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454. Il secondo comma del predetto art. 39 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi iniziali attribuiti alle varie qualifiche del grado stesso, con esclusione di ogni altra competenza ».

La spesa mensile complessiva relativa ai compensi per lavoro straordinario da corrispondere al predetto personale non può eccedere la somma corrispondente a 24 ore mensili per ciascuno degli agenti in servizio.

Art. 15.

L'art. 1 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, riguardante il trattamento economico dei professori incaricati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1955, a coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo *A*, grado 9°, se l'incaricato sia libero docente; di gruppo *A*, grado 10°, se l'incaricato sia cultore della materia.

Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti ai gradi su indicati.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio.

Per gl'incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico ».

Art. 16.

A decorrere dal 1° luglio 1955, ai fini della determinazione della retribuzione oraria spettante al personale insegnante incaricato e supplente ed al personale insegnante tecnico pratico non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, si considerano gli stipendi previsti dall'allegato I - tabella 1 - al presente decreto.

Per il personale coniugato si considerano altresì le quote di aggiunta di famiglia spettanti agli insegnanti di ruolo aventi la stessa situazione di famiglia.

Con la stessa decorrenza del 1° luglio 1955 ed in ragione della metà della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo sono determinati i compensi previsti:

dall'art. 3 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, per l'insegnamento impartito oltre l'obbligo di orario dai professori di ruolo o dai professori non di ruolo aventi diritto al trattamento indicato nell'art. 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, compresi i casi in cui l'orario d'obbligo superi le 18 ore settimanali o in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente di ruolo o non di ruolo dello Stato o di ente pubblico;

dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 826;

dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, ratificati entrambi, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

Dalla stessa data del 1° luglio 1955, ai fini della determinazione della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, che fruisca dello stipendio minimo del grado iniziale della corrispondente categoria di personale di ruolo, si considerano gli stipendi previsti dall'allegato I tabella 1 - nonchè dall'allegato II tabella 4 - al presente decreto.

Gli aumenti periodici di stipendio del personale insegnante tecnico pratico non di ruolo e del personale previsto al comma precedente, rimangono fissati nell'importo risultante al 30 giugno 1955.

Art. 17.

Ai fini della determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella allegato I al presente decreto e le quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 del presente decreto.

Le locuzioni « ai due terzi » e « di due terzi » indicate rispettivamente negli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma, e 6, secondo comma, e nell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, sono sostituite dalle altre « alla metà » e « della metà ». E' del pari sostituita, nell'art. 10, lettera *a*) dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, la locuzione « ad un decimo » con l'altra « ad un dodicesimo ».

Art. 18.

Il personale civile al quale è conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 15.

Gli assegni risultanti dall'applicazione del primo comma sono divisi in dodicesimi e corrisposti in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento allorchè l'incarico abbia una durata non superiore a sei mesi. Gli assegni stessi sono ridotti di un sesto per ogni ora in meno delle sei ore settimanali d'insegnamento.

Art. 19.

Salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 3, gli assegni personali, pensionabili e non pensionabili, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.

Art. 20.

La locuzione « per il personale di grado 6° o superiore » contenuta nell'art. 7, secondo comma, e nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è sostituita con quella di « per il personale di grado 7° o superiore ».

Art. 21.

Il primo comma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito nell'importo mensile lordo di lire novantamila ».

Art. 22.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 500.000 a lire 650.000.

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato allo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico, a titolo di stipendio, paga o retribuzione, indennità di carovita, premio giornaliero di presenza, assegno integrativo e tredicesima mensilità, sia commisurato al trattamento previsto, per gli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate al presente decreto

Per gli altri personali contemplati nel citato art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, l'attribuzione dell'assegno integrativo mensile netto previsto dai provvedimenti legislativi delegati emanati o da emanare in applicazione dello stesso articolo è prorogata fino alla emanazione, nelle stesse forme del presente decreto, di successivi provvedimenti che disciplinino il trattamento spettante agli stessi personali dal 1° luglio 1955.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955, salvo per quanto riguarda gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, i quali hanno effetto dal 1° settembre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

ALLEGATO I

STIPENDI PER GLI UFFICIALI, GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI PERSONALI CIVILI DEI GRUPPI A, B, C

PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* E *C* DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO *Tabella N.* 1.

GRADO	STIPENDI ANNUI					ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	2.712.000	—	—	—	—	—	—	—
II	2.472.000	—	—	—	—	—	—	—
III	2.280.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	1.956.000	2.004.000	2.052.000	—	—	4	—	—
V	1.488.000	1.524.000	1.560.000	—	—	4	—	—
VI	1.200.000	1.236.000	1.272.000	—	—	4	4	—
VII	972.000	996.000	1.020.000	—	—	4	4	—
VIII	816.000	828.000	840.000	—	—	4	4	4
IX	684.000	696.000	708.000	720.000	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
X	576.000	588.000	600.000	612.000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
XI	480.000	492.000	504.000	516.000	—	2	2, 2, 3	4
XII	432.000	438.000	444.000	450.000	456.000	—	2	3
XIII	398.400	404.400	410.400	416.400	422.400	—	—	2

Nota. Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 576.000, 588.000, 600.000, 612.000, ed i tenenti ed i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 684.000 e 696.000 e per i secondi di lire 816.000 e 828.000.

Per gli ufficiali delle Forze armate gli aumenti periodici, previsti in base agli anni di anzianità nei singoli gradi, possono essere raggiunti anche con l'applicazione dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 26 ottobre 1949, n. 915, se più favorevole per i suddetti aumenti.

Segue ALLEGATO I

Tabella N. 2.

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'art. 158 *del regio decreto* 11 *novembre* 1923, *n.* 2395)

	Stipendi annui
Generale designato d'Armata ed equiparati	2.328.000
Generale di Corpo d'Armata	2.160.000
Generale di Divisione	1.848.000
Generale di Brigata	1.416.000
Colonnello	1.152.000
Tenente Colonnello	936.000
Maggiore	780.000
Capitano	660.000
Tenente	564.000
Sottotenente	480.000

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

ALLEGATO II

STIPENDI PER GLI AGENTI SUBALTERNI

Tabella N. 1.

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	462.000	468.000	480.000	—	—	—	3
Primo commesso	444.000	450.000	456.000	—	—	—	4
Usciere capo.	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	4
Usciere	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	4
Inserviente	366.000	372.000	378.000	384.000	390.000	—	2
Capo agente tecnico	444.000	450.000	456.000	—	—	—	3
Agente tecnico	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	444.000	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 2.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Agenti di sanità pubblica								
Capo guardia	438.000	444.000	450.000	456.000	—	—	—	4
Guardia di sanità.	408.000	414.000	420.000	432.000	438.000	—	—	4
Istituto superiore di sanità								
Sorvegliante capo	0..0400	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	456.000	2144000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	444.000	450.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Tasse sugli affari								
Bollatore capo e indicatore capo del Registro	438.000	444.000	450.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del Registro	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	4
Canali patrimoniali dello Stato								
Assistente idraulico	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4
Custode	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	—	4
Dogane								
Commesso	402.000	414.000	420.000	426.000	438.000	444.000	—	4
Laboratori chimici delle Dogane								
Commessi tecnici	408.000	414.000	420.000	432.000	444.000	450.000	—	4
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato								
Agente di custodia	450.000	456.000	462.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo	426.000	432.000	438.000	444.000	—	—	—	4
Commesso	402.000	408.000	414.000	420.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	408.000	414.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 4.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Personale proveniente dalla cessata real casa								
Sorvegliante	414.000	420.000	426.000	432.000	444.000	450.000	456.000	4
Agente di custodia	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	—	4
Università ed Istituti di istruzione superiore, Osservatori astronomici e Scuola normale superiore di Pisa								
Bidello e custode	390.000	396.000	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	4
Scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma								
Bidello-custode	390.000	396.000	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	4
Università di Napoli								
Bacilare dell'Istituto di anatomia patologica (ruolo transitorio)	390.000	396.000	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	408.000	414.000	426.000	432.000	438.000	450.000	456.000	4
Giardino coloniale di Palermo								
Capo coltivatore	408.000	414.000	426.000	432.000	444.000	450.000	456.000	4
Scuole medie								
Aiutante tecnico di 1ª classe . .	444.000	450.000	456.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe .	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	—	—	4
Bidello capo .	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4
Bidello	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Segue *Tabella N. 4.*

Segue MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica								
Primo custode	426.000	432.000	438.000	444.000	450.000	—	—	4
Custode	390.000	396.000	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	4
Biblioteche pubbliche governative								
Sorvegliante	444.000	450.000	456.000	—	—	—	—	4
Custode capo	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4
Custode	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	—	4
Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità								
Primo custode	426.000	432.000	438.000	444.000	450.000	—	—	4
Custode e guardia notturna	396.000	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	—	4
Calcografia, opificio di pietre dure e gabinetto fotografico								
Operatore . . .	408.000	414.000	426.000	432.000	444.000	450.000	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella n. 5.

MINISTERO DELL'INTERNO

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Pubblica sicurezza								
Usciere capo di questura .	426.000	432.000	438.000	—	—	—	—	4
Usciere di questura . .	402.000	408.000	414.000	420.000	426.000	—	—	4
Archivi di Stato								
Custode . . .	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4
Usciere. . .	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	—	4
Inserviente	366.000	372.000	378.000	384.000	390.000	—	—	2

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 6.

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito)

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale								
Legatore di libri e commesso di magazzino	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 7.

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina)

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale								
Commesso di cassa	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.								
Agente capo .	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	—	—	4
Agente . .	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 8.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Stazioni sperimentali agrarie								
Tecnico	408.000	414.000	426.000	432.000	438.000	450.000	456.000	4
Bidello	390.000	396.000	408.000	414.000	420.000	426.000	432.000	4
Servizi di meteorologia e climatologia								
Custode	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	—	—	4
Stabilimenti ittiogenici								
Capo piscicultore . . .	438.000	444.000	450.000	456.000	—	—	—	4
Piscicultore	402.000	408.000	414.000	426.000	432.000	—	—	4
Laboratorio centrale di idrobiologia								
Preparatore	402.000	408.000	414.000	426.000	432.000	—	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 9.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni								
Commesso superiore	474.000	486.000	—	—	—	—	—	3
Messaggere di 1ª classe ed equiparato	456.000	462.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	432.000	444.000	450.000	456.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato .	402.000	408.000	414.000	420.000	426.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	366.000	378.000	384.000	396.000	408.000	—	—	2

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 10.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione metrica								
Bollatore usciere	390.000	396.000	402.000	408.000	414.000	420.000	—	4

Segue ALLEGATO II

Tabella N. 11.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Azienda nazionale autonoma delle strade statali								
Capo cantoniere di 1ª classe	444.000	450.000	462.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe	414.000	420.000	426.000	432.000	438.000	444.000	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe	408.000	414.000	420.000	426.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe .	402.000	408.000	414.000	420.000	—	—	—	4
Cantoniere . .	390.000	396.000	402.000	408.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere . .	390.000	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

ALLEGATO III

PAGHE DEI SALARIATI E RETRIBUZIONI DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI

Tabella N. 1.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI PAGATI PER TUTTI I GIORNI DELL'ANNO

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	1.432	1.272	1.184	1.144	1.120	952	1.144	1.048
2ª	1.448	1.288	1.200	1.152	1.128	960	1.152	1.056
3ª	1.472	1.296	1.216	1.160	1.136	—	1.160	1.064
4ª	1.496	1.312	1.224	1.168	1.144	—	1.168	1.072
5ª	1.520	1.328	1.232	1.176	1.152	—	1.176	1.080
6ª	—	1.336	1.248	1.184	1.160	—	1.184	1.088
7ª	—	1.344	1.264	1.192	1.168	—	1.192	1.096
8ª	—	1.360	1.272	1.200	1.176	—	1.200	1.104
9ª	—	1.376	1.296	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO III

Tabella N. 2.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI PAGATI PER LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	1.520	1.384	1.296	1.256	1.224	1.056	1.248	1.152
2ª	1.544	1.400	1.312	1.264	1.232	1.064	1.256	1.160
3ª	1.568	1.408	1.320	1.272	1.240	—	1.264	1.168
4ª	1.584	1.424	1.336	1.280	1.248	—	1.272	1.176
5ª	1.608	1.440	1.344	1.288	1.256	—	1.280	1.184
6ª	—	1.448	1.360	1.296	1.264	—	1.288	1.192
7ª	—	1.456	1.368	1.304	1.272	—	1.296	1.200
8ª	—	1.472	1.384	1.312	1.280	—	1.304	1.208
9ª	—	1.488	1.408	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO III

Tabella N. 3.

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
Agenti ausiliari specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	1.064	1.104	1.136	1.176
Agenti ausiliari non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	1.040	1.064	1.088	1.104
Agenti ausiliari per segnalamenti di 2ª categoria	1.016	1.040	1.056	1.064
Agenti ausiliari per segnalamenti di 3ª categoria	880	904	920	944

Segue ALLEGATO III

Tabella N. 4.

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI AI SERVIZI DEI TRONCHI IDRAULICI

QUALIFICA DEL PERSONALE	CLASSI DI PAGA			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Guardiani idraulici	32.000	32.500	33.000	33.500

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

ALLEGATO IV

STIPENDI E PAGHE PER I SOTTUFFICIALI

Tabella N. 1.

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri)

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	510.000	516.000	528.000	540.000	546.000	558.000	4,4,4,4,3	18,22,26, 30,33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	474.000	486.000	492.000	504.000	510.000	522.000	4,4,4,4,3	18,22,26, 30,33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	426.000	432.000	438.000	444.000	—	—	4,4,3	14,18,21
Maresciallo ordinario	408.000	414.000	420.000	426.000	—	—	4	10,14,18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore .	1.005	—	1.025	1.045	1.065	1.080	—
Sergente	935	990	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO IV

Tabella N. 2

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	474.000	486.000	492.000	504.000	510.000	522.000	4,3,3,3,3	16,19,22, 25,28
Capo di 2ª classe .	426.000	432.000	438.000	444.000	—	—	4,3,2	14,17,19
Capo di 3ª classe	408.000	414.000	420.000	426.000	—	—	4,4,3	10,14,17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	1.005	—	1.025	1.045	1.065	1.080	—
Sergente	935	—	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 935.

Segue ALLEGATO IV

Tabella N. 3.

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia	510.000	516.000	528.000	540.000	546.000	558.000	4, 3, 3 3, 3	16, 19, 22 25, 28
Maresciallo di 1ª classe	474.000	486.000	492.000	504.000	510.000	522.000	4, 3, 3 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe	426.000	432.000	438.000	444.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe	408.000	414.000	420.000	426.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	1.005	—	1.025	1.045	1.065	1.080	—
Sergente	935	990	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di lire 935 e di lire 910.

Segue ALLEGATO IV

Tabella N. 4.

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza	522.000	534.000	546.000	558.000	570.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20 23, 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	492.000	504.000	510.000	522.000	534.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20 23, 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	450.000	456.000	462.000	468.000	480.000	—	3, 3, 3, 3	13, 16 19, 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	426.000	432.000	438.000	444.000	450.000	456.000	3, 3, 3 3, 3	9, 12, 15 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Segue ALLEGATO IV

Segue *Tabella N. 4.*

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	1.085	1.095	1.115	1.130	1.145	1.155	1.165
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	1.070	1.085	1.095	1.115	1.130	1.145	—

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria servizi portuali, ai quali con l'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di porto da cui provengono, nonchè al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

ALLEGATO V

PAGHE DEI GRADUATI E MILITI

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri	970	990	1.010	1.030	1.050	1.070
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia	945	970	985	1.005	1.015	1.025
Carabiniere ausiliario	905	—	—	—	—	—

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

ALLEGATO VI

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
			PERSONALE DEGLI UFFICI						
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	1.956.000	2.004.000	2.052.000	—	—	2, 2
A	2°	V	Ispettore capo superiore	1.488.000	1.524.000	1.560.000	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo Cassiere principale	1.200.000	1.236.000	1.272.000	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	972.000	996.000	1.020.000	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	816.000	828.000	840.000	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	696.000	708.000	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	588.000	600.000	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario *tecnico* capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	684.000	696.000	708.000	720.000	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale *ad personam* Segretario tecnico principale *ad personam* Disegnatore principale ad per- *sonam* Revisore principale *ad personam*	600.000	612.000	—	—	—	4
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	576.000	588.000	600.000	612.000	—	4, 4, 5
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	480.000	492.000 540.000	504.000	516.000	528.000	2, 2, 3, 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	684.000	696.000	708.000	720.000	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale *ad personam*	600.000	612.000	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	576.000	588.000	600.000	612.000	—	4, 5, 5

Nota. — Gli stipendi del direttore generale e dei vice direttori generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue ALLEGATO VI

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
			Segue PERSONALE DEGLI UFFICI						
C	9°	XI	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	480.000	492.000 540.000	504.000	516.000	528.000	4, 4, 4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	480.000	492.000 540.000	504.000	516.000	528.000	4, 4, 4, 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	438.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000 486.000	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
d'ord.	10°	—	Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori	432.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000	456.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Scrivana	426.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000	450.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	11°	—	Commesso Usciere capo	426.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000	450.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	12°	—	Usciere di 1ª classe	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000	444.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere	402.000	408.000 432.000	414.000 438.000	420.000	426.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inserviente	396.000	402.000 426.000	408.000 432.000	414.000	420.000	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DELLE STAZIONI						
5°	Capo stazione superiore	828.000	840.000	852.000	—	—	4, 4
6°	Capo stazione principale Capo gestione principale Interprete principale	720.000	732.000 780.000	744.000	756.000	768.000	2, 2, 2, 3, 4
7°	Capo stazione di 1ª classe Capo gestione di 1ª classe Capo telegrafista di 1ª classe Interprete di 1ª classe	660.000	672.000 720.000	684.000	696.000	708.000	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo stazione di 2ª classe Capo gestione di 2ª classe Capo telegrafista di 2ª classe Interprete di 2ª classe	588.000	600.000 648.000	612.000 660.000	624.000	636.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* Capo gestione di 3ª classe *ad personam* Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam* Interprete di 3ª classe	504.000	516.000 564.000	528.000 576.000	540.000	552.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Sottocapo	492.000	504.000 552.000	516.000 564.000	528.000	540.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Aiutante . .	444.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000 486.000	468.000 492.000	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
10°	Alunno d'ordine . . .	438.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000	462.000	2, 2, 2, 2, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici —
	Segue PERSONALE DELLE STAZIONI						
10°	Scrivana	432.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000	456.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
11°	Manovratore capo	426.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
11°	Deviatore capo	426.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
11°	Guardamerci	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Capo squadra manovratori	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Guardasala	414.000	420.000 444.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Manovratore	402.000	408.000 432.000	414.000 438.000	420.000	426.000	2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Deviatore	402.000	408.000 432.000	414.000 438.000	420.000	426.000	2, 2, 3, 3, 3, 3
	PERSONALE DEI TRENI						
7°	Capo personale viaggiante principale	636.000	642.000 666.000	648.000 672.000	654.000 678.000	660.000 684.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale	624.000	630.000 654.000	636.000 660.000	642.000 666.000	648.000 672.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	570.000	576.000 600.000	582.000 606.000	588.000 612.000	594.000 618.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	564.000	570.000 594.000	576.000 600.000	582.000 606.000	588.000 612.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam*	504.000	510.000 534.000	516.000 540.000	522.000 546.000	528.000 552.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	498.000	504.000 528.000	510.000 534.000	516.000 540.000	522.000 546.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	498.000	504.000 528.000	510.000 534.000	516.000 540.000	522.000 546.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	492.000	498.000 522.000	504.000 528.000	510.000 534.000	516.000 540.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Conduttore capo di 1ª classe	450.000	456.000 480.000	462.000 486.000	468.000 492.000	474.000	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	432.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Conduttore	414.000	420.000 444.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Frenatore	396.000	402.000 426.000	408.000 432.000	414.000 438.000	420.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

Segue Allegato VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DI MACCHINA						
5°	Capo deposito superiore	828.000	840.000	852.000	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale	732.000	744.000	756.000	768.000	780.000	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	672.000	684.000 732.000	696.000	708.000	720.000	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe	600.000	612.000 660.000	624.000 672.000	636.000	648.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe *ad personam*	528.000	540.000 588.000	552.000 600.000	564.000	576.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	528.000	540.000 588.000	552.000 600.000	564.000	576.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe	486.000	492.000 516.000	498.000 522.000	504.000 528.000	510.000	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe	468.000	474.000 498.000	480.000 504.000	486.000 510.000	492.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Macchinista di 3ª classe	444.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000 486.000	468.000	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000	444.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
13°	Accudiente *ad personam*	402.000	408.000 432.000	414.000 438.000	420.000	426.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
	PERSONALE DELLA LINEA						
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	456.000	462.000 486.000	468.000 492.000	474.000 498.000	480.000 504.000	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea	438.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000 486.000	2 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	42 .000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000	444.000	2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Guardiano *ad personam* Cantoniere	390.000	396.000 420.000	402.000 426.000	408.000	414.000	2, 2, 3, 3, 3, 3
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA						
10°	Capo guardia *ad personam*	432.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia *ad personam*	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000	444.000	2, 2, 3, 3, 3, 3
13°	Guardia *ad personam*	402.000	408.000 432.000	414.000 438.000	420.000	426.000	2, 2, 3, 3, 3, 3
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO						
5°	Capo tecnico superiore	828.000	840.000	852.000	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale	720.000	732.000 780.000	744.000	756.000	768.000	2, 2, 2, 3, 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe	660.000	672.000 720.000	684.000	696.000	708.000	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe	588.000	600.000 648.000	612.000 660.000	624.000	636.000	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI (iniziali e successivi)					Anni richiesti per gli aumenti periodici
				Segue PERSONALE TECNICO ED OPERAIO			
9°	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*	516.000	528.000 576.000	540.000 588.000	552.000	564.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	492.000	504.000 552.000	516.000 564.000	528.000	540.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Capo verificatori Sottocapotecnico	468.000	474.000	480.000	486.000	492.000	2, 2, 2, 3,
11°	Verificatore	438.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	426.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Operaio	408.000	414.000 438.000	420.000 444.000	426.000 450.000	432.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	390.000	396.000 420.000	402.000 426.000	408.000 432.000	414.000	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3
				PERSONALE DI MANOVALANZA			
12°	Capo squadra manovali	420.000	426.000 450.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000 468.000	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
14°	Manovale	390.000	396.000 420.000	402.000 426.000	408.000	414.000	2, 2, 3, 3, 3, 3,
				PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO			
5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	828.000	840.000	852.000	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	732.000	744.000	756.000	768.000	780.000	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	660.000	672.000 720.000	684.000	696.000	708.000	2, 2, 2, 3, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	588.000	600.000 648.000	612.000 660.000	624.000	636.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	504.000	516.000 564.000	528.000 576.000	540.000	552.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe	504.000	516.000 564.000	528.000 576.000	540.000	552.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	468.000	474.000	480.000	486.000	492.000	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	438.000	444.000 468.000	450.000 474.000	456.000 480.000	462.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	426.000	432.000 456.000	438.000 462.000	444.000 468.000	450.000	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3,
13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	402.000	408.000 432.000	414.000 438.000	420.000	426.000	2, 2, 2, 3, 3, 3
14°	Marinaio	390.000	396.000 420.000	402.000 426.000	408.000 432.000	414.000	1, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
14°	Carbonaio	390.000	396.000 420.000	402.000 426.000	408.000	414.000	2, 2, 3, 3, 3, 3

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

ALLEGATO VII

Tabella N. 1.

PERSONALE DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI E NON DI RUOLO

RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE STATALE DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI E DEL PERSONALE NON DI RUOLO

disciplinato, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.

	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea								
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado X o superiore	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000	4
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado XI	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000	4
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	35.000	37.000	38.500	40.500	42.000	44.000	45.500	4
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C* e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	32.500	34.000	35.500	37.000	38.500	40.000	41.500	4
CATEGORIA IV — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	30.500	32.000	33.000	34.500	35.500	37.000	38.000	4

Segue ALLEGATO VII

Tabella N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

QUALIFICA	RETRIBUZIONE ANNUA					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
Ingegneri	468.000	492.000	510.000	534.000	558.000	4
Assistenti	432.000	450.000	468.000	486.000	504.000	5
Applicati	402.000	420.000	438.000	450.000	468.000	5

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

ALLEGATO VIII

Tabella N. 1.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI
E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

Classe	COMUNI	Grado e qualifica del segretario assegnato al Comune		STIPENDIO				
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Anni richiesti per aumenti
1ª	Con popolazione oltre 500.000 abitanti . .	I	Segretario generale di 1ª classe	1.764.000	1.800.000	1.836.000	—	4, 4
	Con popolazione da 65.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazioni oltre 40.000 abitanti			1.488.000	1.524.000	1.560.000	—	4, 4
2ª	Con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia .	II	Id. di 2ª classe	1.200.000	1.236.000	1.272.000	—	4, 4
3ª	Con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti	III	Segretario capo di 1ª classe	972.000	996.000	1.020.000	—	4, 4
		IV	Id. di 2ª classe	816.000	828.000	840.000	—	—
4ª	Con popolazione fino a 8000 abitanti	V	Id. di 3ª classe	684.000	696.000	708.000	720.000	4, 4, 5
		VI	Segretario comunale di 1ª classe	576.000	588.000	600.000	612.000	4, 5, 5
		VII	Id. di 2ª classe	480.000	492.000	504.000	516.000	2, 2, 3

Segue ALLEGATO VIII

Tabella N. 2.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCIE
E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Classe	PROVINCIE	Grado e qualifica del segretario provinciale		STIPENDI			
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Anni richiesti per aumenti
1ª	Il cui capoluogo abbia più di 500.000 abitanti:	I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	1.764.000	1.800.000	1.836.000	4, 4
	a) con popolazione superiore ai 400.000 abitanti b) con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4000 chilometri quadrati . c) il cui Comune capoluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti . .	I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	1.488.000	1.524.000	1.560.000	4, 4
2ª	Non comprese nelle precedenti classi	II	Segretario provinciale generale di 1ª classe	1.200.000	1.236.000	1.272.000	4, 4

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 130 (3101311) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.